

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

- Modificato ed approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 15.02.1996
- Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 16.04.2009

TITOLO I

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 1

ISTITUZIONE

1. In ossequio al principio della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione è istituito nel Comune di Tavagnacco l'Ufficio del difensore civico, **previsto dall'art. 43 dello Statuto Comunale.**

2. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la sede municipale.

3. E' aperto, almeno in 2 giorni alla settimana, **negli orari di più facile accesso al pubblico**, a tutti i cittadini che intendano segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2

DESIGNAZIONE E NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale.

2. La nomina è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno **la maggioranza dei consiglieri presenti.**

4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

ART. 3

REQUISITI

1. Il difensore civico deve essere elettore del Comune e deve possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa, che si distinguano per probità, e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

ART. 4

INCOMPATIBILITÀ'

1. Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni del

Comune.

2. Per le altre cause di incompatibilità e ineleggibilità, si fa esplicito rinvio all'art. 43, comma 5 dello Statuto comunale.

ART. 5

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Quando si verifichi una delle cause di ineleggibilità e d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.

3. Può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi e ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

4. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.

5. Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio comunale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

ART. 6

INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico spettano le indennità di carica ed il rimborso spese che verranno definite in sede di approvazione di bilancio, in rapporto con le indennità concesse agli assessori.

ART. 7

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DECENTRAMENTO DELL'UFFICIO

1. Al difensore civico vengono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

2. La dotazione organica dell'Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dalla Giunta comunale.

TITOLO II

FUNZIONI E POTERI DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 8

FUNZIONI

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un

procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- l'Amministrazione comunale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni comunali;

per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari del Comune eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il difensore civico può poi intervenire presso gli enti indicati al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

5. Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica Amministrazione incidenti sull'attività amministrativa o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari con apposita relazione.

ART. 9 POTERI

1. Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

2. L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

4. Può segnalare agli organi competenti eventuali responsabilità disciplinari di funzionari che ripetutamente omettano o ritardino provvedimenti in spregio ai propri doveri.

5. Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO

ART. 10

MODALITÀ D'INTERVENTO

1. Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica Amministrazione comunale possono richiedere l'intervento, del difensore civico, trascorsi trenta giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

2. Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari del Comune, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di quindici giorni.

3. Il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi eventuali ritardi verificatisi nel corso del procedimento.

4. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

5. L'accesso ai servizi dell'Ufficio del Difensore civico è gratuito per i cittadini.

ART. 11

RAPPORTO CON GLI ORGANI STATUTARI

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari del Comune, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

a) entro il 31 dicembre una relazione dettagliata sull'attività svolta nel corso dell'anno, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Consiglio Comunale per l'esame da parte del Consiglio;

b) relazioni dettagliate al Sindaco, perché ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

c) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni

d) entro il 31 marzo di ciascun anno, durante una seduta in sessione straordinaria del Consiglio comunale, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 12

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

ART. 13
NORMA FINANZIARIA

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento faranno carico ad apposito stanziamento nel bilancio di previsione annuale.